

*Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2014 ore 15:00*

---

*Relazione illustrativa del Consiglio di  
Amministrazione sulle Modifiche Statutarie  
poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli  
Azionisti, redatta ai sensi dell'art. 125-ter  
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")*

---

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "**Società**") che si terrà in data 27 ottobre 2014 ore 15.00, presso la Sede Sociale in Roma, Piazzale Dino Viola n. 1, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"**Assemblea**"), per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte straordinaria:

- 1) *approvazione delle modifiche agli articoli 15, 20 e 23 dello statuto sociale.*

##### Parte ordinaria:

- 1) *approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2014; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;*
- 3) *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### PREMESSA

L'articolo 125-ter del TUF dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (di seguito: la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito: il "**Regolamento Emittenti**"), fa riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di parte straordinaria relativo alla approvazione delle modifiche dello statuto sociale.

Nei modi e nelle forme di legge è stata già messa a disposizione del pubblico ai sensi del citato articolo 125-ter del TUF, la relazione predisposta dagli Amministratori relativa ai punti dell'ordine del giorno di parte ordinaria.

Si segnala che la presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la Sede Sociale nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la relazione è inoltre reperibile sul sito internet della Società ([www.asroma.it](http://www.asroma.it)).

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

### Primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

approvazione delle modifiche agli articoli 15, 20 e 23 dello statuto sociale.

#### **1. Motivazioni delle modifiche proposte.**

In esito all'operazione perfezionatasi in data 11 agosto 2014 tra AS Roma SPV, LLC (di seguito: "ASR SPV LLC") e UniCredit S.p.A. (di seguito: "UCI"), avente ad oggetto l'acquisizione da parte di ASR SPV LLC dell'intera quota di partecipazione azionaria detenuta da UCI in NEEP Roma Holding S.p.A. (di seguito: "NEEP"), l'azionista di maggioranza della Società, il patto parasociale sottoscritto tra i soci di NEEP in data 15 aprile 2011, e successivamente modificato in data 18 agosto 2011 e 1 agosto 2013 (di seguito: il "**Patto Parasociale**") concernente, *inter alia*, la gestione della *corporate governance* della Società è stato risolto consensualmente.

Pertanto, le proposte di modifica degli artt. 15, 20 e 23 dello statuto sociale sono motivate dall'esigenza di rimuovere ogni previsione statutaria correlata al Patto Parasociale e concernente la *corporate governance* della Società.

#### **2. Modifiche statutarie.**

Secondo quanto previsto dall'Allegato 3A al Regolamento Emittenti viene riportato di seguito il confronto tra i singoli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto con relativa illustrazione delle modifiche apportate.

##### **Articolo 15**

<b>VERSIONE VIGENTE</b>	<b>VERSIONE PROPOSTA</b>
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tredici ad un massimo di diciannove membri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi membri sono rie-	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di <del>tredici</del> <u>sette</u> ad un massimo di <del>diciannove</del> <u>quindici</u> membri. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

<p>leggibili.</p> <p>La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tredici e non superiore a diciannove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire tramite l'intermediario autorizzato che tiene i</p>	<p>esercizio della sua carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a <del>tredici</del> <u>sette</u> e non superiore a <del>diciannove</del> <u>quindici</u>, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Tutte le liste devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate con il concorso determinante (ai sensi del comma che segue) di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto (ovvero la diversa percentuale minima stabilita dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alla data di deposito delle liste). Qualora, per l'elezione degli Amministratori, sia applicata tale diversa soglia, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicarla nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare, o far pervenire</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno due Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Si procede alla sostituzione del

tramite l'intermediario autorizzato che tiene i conti, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società di cui al comma precedente, idonea documentazione da cui risulti la titolarità delle relative azioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illeggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ("Amministratori Indipendenti").

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno ~~due~~ tre Amministratori Indipendenti, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria

candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo Statuto e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di pari all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, purché la maggioranza di amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione, che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito indicato:

decescente. Si procede alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato che occupa il posto più basso nella graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che non verrebbero eletti, purché appartenenti alla stessa lista. Se la lista non è composta da altri candidati, la sostituzione precedentemente descritta viene effettuata ad opera dell'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto dallo Statuto e, comunque, in ottemperanza al principio della proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. In caso di pari all'interno della graduatoria, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato individuato nella lista che risulta aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente la posizione più bassa in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, la sostituzione viene attuata anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato posizionatosi al penultimo posto nella graduatoria, e così via risalendo dal basso verso l'alto.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, e con il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, purché la maggioranza di amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, la loro sostituzione, che dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, è effettuata come di seguito

<p>a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, c.c. del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori, nonchè in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.</p> <p>Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a</p>	<p>indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'Articolo 2386, comma 1, c.c. del primo candidato (secondo l'ordine progressivo della lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, che sia disposto ad accettare la carica e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, ma rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora nella stessa non residuino altri candidati eleggibili, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi di legge, senza l'osservanza di quanto indicato al punto precedente, così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di indipendenza degli amministratori, nonchè in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Si precisa che, qualora l'amministratore sostituito fosse un Amministratore Indipendente, il sostituto dovrà comunque essere un Amministratore Indipendente.</p> <p>Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti degli organi di controllo ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra descritta.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. Durante il periodo in cui gli amministratori risultano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C., ove l'inibizione riguardi il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p> <p>Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.</p>	<p>F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società nell'ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C., ove l'inibizione riguardi il Presidente, saranno svolte dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti della Società a ciò delegato, o dall'amministratore delegato o da un consigliere a ciò delegato.</p> <p>Il presente articolo è finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e trova applicazione per i primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art.1 della Legge 12 luglio 2011 n.120, pubblicata sulla G.U. n.174 del 28 luglio 2011.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- La modifica all'articolo 15 dello statuto sociale deriva dal voler concedere all'Assemblea degli Azionisti di poter nominare un Consiglio di Amministrazione con un numero inferiore di consiglieri.

Peraltro, la modifica relativa al numero degli amministratori indipendenti, anche in considerazione dei comitati costituiti all'interno della Società (Comitato Esecutivo, Comitato per il Controllo Interno e Comitato per le Nomine e Remunerazione) è dovuta ad un'esigenza di adeguamento alla normativa applicabile vigente. In particolare, l'art. 4.C.1 del Codice di Autodisciplina prevede per società quotate che per la composizione dei comitati siano necessari non meno di tre membri indipendenti.

## Articolo 20

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
<p>Fatto salvo quanto di seguito esposto, il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>Per le materie di seguito indicate, salvo che le relative operazioni siano già espressamente previste nel budget annuale preventivamente approvato, è competente in via esclusiva il Consiglio di Amministrazione (senza pertanto la possibilità di delega ad amministratori, comitati, procuratori) che delibererà con il voto favorevole di un numero di consiglieri pari al 75% del numero totale dei</p>	<p>Fatto salvo quanto di seguito esposto, il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>[ABROGATO]</p>

<p>componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Qualsiasi acquisto, sotto qualsiasi forma, cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la creazione o concessione di diritti reali o gravami, concernenti beni mobili e immobili della Società, il cui valore ecceda Euro 5.000.000,00, con l'eccezione dell'acquisto da parte della Società di diritti dei calciatori, in relazione ai quali la soglia di rilevanza sarà pari a Euro 15.000.000,00;</li> <li>(ii) Assunzione da parte della Società di indebitamento, in qualunque forma, per un ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio;</li> <li>(iii) Revisione ed approvazione del progetto di bilancio della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;</li> <li>(iv) Revisione e approvazione del Budget annuale e del business plan della Società, ivi incluse eventuali revisioni o modifiche agli stessi;</li> <li>(v) Concessione di finanziamenti, in qualunque forma, rilascio di garanzie o lettere di patronage in favore di terze parti non correlate, di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna operazione;</li> <li>(vi) Concessione di finanziamenti, in qualunque forma, rilascio di garanzie o lettere di patronage in favore di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascuna operazione;</li> <li>(vii) Qualsiasi contratto stipulato o operazione effettuata tra la Società e parti correlate (intese in conformità a quanto previsto dal regolamento approvato con delibera Consob n.17221 del 17 marzo 2010, come successivamente modificato o integrato);</li> <li>(viii) Assunzione di impegni o sottoscrizione di contratti in forza dei quali la Società assuma obbligazioni di importo superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio, con l'eccezione dei contratti relativi ai calciatori in relazione ai quali la soglia di rilevanza sarà pari ad Euro 10.000.000,00 per ciascun esercizio;</li> <li>(ix) Approvazione di esborsi di capitale di importo superiore ad Euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio;</li> </ul>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>(x) Approvazione di ciascuna spesa, sotto qualunque forma, che ecceda di oltre il 5% l'importo indicato nella relativa previsione nel Budget Annuale di riferimento;</p> <p>(xi) Approvazione di operazioni in forza delle quali le azioni della Società siano revocate dalla quotazione.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- La modifica all'articolo 20 dello statuto sociale deriva da un'esigenza di adeguamento della disciplina statutaria conseguente alla risoluzione consensuale del Patto Parasociale.

### Articolo 23

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE PROPOSTA
<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Comitato esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad amministratori delegati, se nominati, fatte salve le materie elencate all'articolo 20, secondo capoverso, del presente Statuto, che resteranno di competenza esclusiva del Consiglio. Il Consiglio potrà altresì demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c..</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Comitato esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad amministratori delegati, se nominati. <del>-, fatte salve le materie elencate all'articolo 20, secondo capoverso, del presente Statuto, che resteranno di competenza esclusiva del Consiglio.</del> Il Consiglio potrà altresì demandare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Operano al riguardo i limiti previsti dall'art. 2381 c.c..</p>

- La modifica all'articolo 23 dello statuto sociale deriva da un'esigenza di adeguamento ai cambiamenti apportati all'art. 20 dello statuto sociale.

Tutto ciò premesso, si invitano i sig.ri Azionisti se concordi con le motivazioni di modifiche dello statuto appena illustrate ad adottare la seguente delibera:

- approvare le modifiche agli articoli 15, 20 e 23 dello statuto sociale, nella "**versione proposta**" sopra riportata, assumendo inoltre tutte le ulteriore deliberazioni inerenti e conseguenti;
- conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiuntiva, i più ampi poteri per eseguire la delibera di approvazione delle modifiche dei summenzionati articoli dello statuto e dell'introduzione di quelli nuovi sopra citati, ed in particolare a ogni formalità richiesta affinché la deliberazione stessa ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre ogni ulteriore modifica, precisazione o aggiunta di natura formale, ma non sostanziale, che fosse eventualmente richiesta al fine di ottenere le approvazioni di legge.

### 3. Diritto di recesso

L'assunzione delle deliberazioni relative alle modifiche statutarie di cui alla presente relazione non comporta l'applicabilità della disciplina relativa al diritto di recesso prevista dall'articolo 2437 cod. civ., in quanto le deliberazioni proposte non vertono sulle materie indicate nel predetto articolo.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Si invitano, pertanto, i sig.ri Azionisti in sede di Assemblea ad approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, come sopra motivate, e ad assumere le necessarie delibere.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. James Joseph Pallotta

Per ulteriori informazioni:

**INVESTOR RELATIONS  
A.S. Roma S.p.A.**

Roberto Fonzo  
Telefono + 39 06 501911  
Fax: + 39 065061736  
Email: roberto.fonzo@asroma.it

**MEDIA RELATIONS  
A.S. Roma S.p.A.**

Catia Augelli  
Telefono +39 06501911  
Fax: +39 065060599  
Email: catia.augelli@asroma.it